

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2020, n. 7-1909

**Articolo 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) e ss.mm.ii. DGR n. 17-1839 del 07 agosto 2020. Ulteriori richieste di modifica delle percentuali per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione, mentre il successivo comma 9 affida alle Regioni, sentiti gli organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, il compito di definire il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e di regolamentarne l'accesso;

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" all'art. 12 "Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria" comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." prevede che "I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale";

il comma 7 dell'articolo 28 della l.r 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate:

- le D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come modificate con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012, n. 18-6344 del 09.09.2013 e n. 7-1303 del 13.4.2015 recanti gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A;

- la D.G.R. del 15 maggio 2020, n. 19-1370, che ha prorogato, a fronte dell'attuale emergenza sanitaria, il termine finale di presentazione delle domande di ammissione o ulteriore ammissione al 30 giugno 2020;

- la D.G.R. n. 21-1796 del 31 luglio 2020 che ha stabilito, per l'anno venatorio 2020/2021, al fine di dare immediata attuazione alla modifica normativa introdotta dall'articolo 20 della LR 15/2020 (nuova formulazione dell'articolo 9, comma 1 della LR 5/2018, come modificato), di individuare il 30 agosto 2020 quale termine finale, di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato alla DGR n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, "Indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA", di presentazione delle domande da parte dei cacciatori di ammissione ad un terzo o ulteriore ATC o CA;

- la D.G.R. n. 17-1839 del 07 agosto 2020 che ha disposto, come deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC e dei CA, la modifica delle percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e CA.

Preso atto che, come da documentazione e da istruttoria agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- i Comitati di gestione degli ATC e CA di seguito indicati, hanno deliberato di richiedere alla Regione di modificare le percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel

rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per ogni ATC e CA, usufruendo della modifica legislativa introdotta con la legge regionale n. 15 del 2020:

CA TO1 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 10%;

CA CN4 - richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 10%;

CA CN5 - richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 10%.

ATC AT2 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 15%.

- nella piena osservanza dell'indice di densità venatoria (numero massimo di cacciatori ammissibili) di cui all'art. 14 della L. 157/1992, le istanze proposte dai Comitati di gestione possono essere accolte in quanto la modifica legislativa di cui alla l.r. 15/2020 è finalizzata a dare la possibilità ai CA ove residuano posti disponibili di ammettere a fronte di una diminuzione del numero dei cacciatori locali, cacciatori foranei, e quindi consentire agli Organismi di gestione entrate economiche importanti per l'assolvimento dei compiti istituzionali, per il completamento dei piani di prelievo e per diminuire i danni all'agricoltura.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di modificare le percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero così come richiesto dai Comitati di gestione interessati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre la modifica delle percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e i CA, come deliberato dai rispettivi Comitati di gestione di seguito indicati:

CA TO1 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 10%;

CA CN4 - richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 10%;

CA CN5 - richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 10%;

ATC AT2 – richiesta di innalzamento della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero 15%;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.

(omissis)